

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 10137 Anno 2019**

**Presidente: DE MASI ORONZO**

**Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA**

**Data pubblicazione: 11/04/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 10554-2014 proposto da:

ISCHIAMARETERME ALBERGHI SNC, elettivamente  
domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo  
studio dell'avvocato DARIO MANNA, rappresentato e  
difeso dagli avvocati SALVATORE TRANI, SILVIO TRANI;

**- ricorrente -**

**contro**

COMUNE DI LACCO AMENO, EQUITALIA SUD SPA;

**- intimati -**

2019

1557

avverso la sentenza n. 315/2013 della COMM.TRIB.REG.  
di NAPOLI, depositata il 22/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 19/03/2019 dal Consigliere Dott. LIANA  
MARIA TERESA ZOSO.

**RITENUTO CHE**

1. Ischiamareterme Alberghi s.n.c. impugnava l'avviso di accertamento Ici per gli anni 2004 e 2005 emesso dal Comune di Lacco Ameno.

La commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la CTR della Campania lo dichiarava inammissibile sul rilievo che l'atto di appello era stato notificato al Comune oltre il termine previsto dall'art. 325 cod. proc. civ..

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi. Il Comune di Lacco Ameno ed Equitalia Sud s.p.a. non si sono costituiti in giudizio.

**CONSIDERATO CHE**

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 16 d. lgs. 546/92 e 2704 cod. civ.. Sostiene che l'atto di appello è stato spedito tempestivamente a mezzo di posta privata e consegnato oltre la scadenza del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ.; la notifica non poteva essere considerata nulla o inesistente occorrendo, invece, accertare con i mezzi ordinari se l'atto fosse stato consegnato alla posta privata nei termini concessi per proporre appello. Nel caso di specie dalla distinta postale di consegna e dalla fattura rilasciata da Mail Express era dato evincere che l'atto era stato tempestivamente consegnato a detta posta privata.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla direttiva comunitaria 2008/6/CE. Sostiene che la direttiva in parola ha previsto che gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali. Tale direttiva, pur non essendo immediatamente applicabile, determina l'obbligo per il giudice nazionale di interpretare il diritto interno in modo conforme ad essa di disapplicare le norme confliggenti con essa, per il che Poste Italiane non poteva essere considerata il fornitore esclusivo di servizi postali.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare, per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017 - che ha liberalizzato la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada - che, in tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti" (Cass.7156/2016; 27021/2014; 2262/2013; 11095/08; 22375/2006; 20440/06;).

4. Il secondo motivo è parimenti infondato, dovendosi considerare che la direttiva comunitaria 2008/6/CE, non recando disposizioni dettagliate immediatamente applicabili negli stati membri, non avrebbe potuto trovare applicazione se non a mezzo di una legge interna di recepimento, per il che il giudice non avrebbe potuto disapplicare la norma interna in difetto dell'esistenza di altra norma immediatamente applicabile.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione del Comune di Lacco Ameno <sup>e di Equitaba S. e J.P.C.</sup> Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

**P.Q.M.**

La corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del giorno 19 marzo 2019.

Il Presidente

